Anno CXXXVI - Numero 4 Roma, 28 febbraio 2015

Pubblicato il 28 febbraio 2015



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti - Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all'albo.

(Approvato con delibera n. 28/2014 del 16 dicembre 2014)

Formazione Professionale Continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti

- Regolamento -

Art.1. Scopo del Regolamento

Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all'Albo.

Art.2. Definizione e obiettivi della FPC

La FPC:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;
- b) è svolta nell'interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell'interesse pubblico;
 - c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività.

Art. 3.

Attività di formazione professionale continua

Costituiscono attività di FPC i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche:

- a) frequenza di corsi di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti autorizzati dal CNOG;
- b) partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde e workshop, anche in qualità di relatore;
 - c) pubblicazione di libri a carattere tecnico-professionale;
- d) insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione giornalistica;
- e) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) autorizzate dal CNOG;
- f) frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie.

Art. 4. Periodo formativo

Il periodo di FPC è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua L'attribuzione dei crediti formativi è basata sulla durata dell'attività e fondata sull'adozione del parametro:

1 ora = 2 CFP limitatamente ai corsi;

1 ora = 1 CFP per convegni, seminari, tavole rotonde e workshop.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo della formazione professionale

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Ordine dei giornalisti è tenuto a:

a) acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 crediti derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 30 CFP nel triennio. Tale limite non si applica nei casi in cui l'attività professionale venga svolta esclusivamente all'estero.

Al fine dell'attribuzione dei crediti della FPC andranno osservati i criteri indicati nella tabella allegata al presente regolamento (ALLEGATO);

- b) documentare all'Ordine regionale di appartenenza l'avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;
- c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente.

Art. 6. Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG), ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. In particolare il CNOG si impegna a:

- a) esaminare e valutare le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e ad attribuire i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
- b) effettuare il coordinamento scientifico delle attività di elearning;
- c) assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, anche attraverso un'apposita bacheca sul proprio sito internet:
- d) individuare, di concerto con i Consigli nazionali di altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari.

Inoltre il CNOG può:

- a) promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo di esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i relativi crediti;
- b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012, il CNOG può autorizzare eventuali soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNOG, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNOG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco degli enti autorizzati viene pubblicato nel sito internet dell'Ordine nazionale.



Art. 7.

Attribuzioni e compiti degli Ordini regionali

In materia di formazione professionale continua gli Ordini regionali:

- a) organizzano i corsi di formazione, anche in collaborazione con eventuali soggetti terzi;
- b) promuovono adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi, operando anche di concerto tra loro, eventualmente attraverso apposite convenzioni, e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG nonché Università, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti;
- c) si impegnano ove possibile a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale, garantendo comunque la gratuità per gli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
- d) regolano le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;
- e) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi, preferibilmente con modalità telematiche;
 - f) verificano annualmente l'assolvimento dell'obbligo di FPC.

Art. 8.

Autorizzazione dei soggetti terzi e pubblicità delle autorizzazioni

Il soggetto terzo organizza corsi di formazione previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Il soggetto terzo deve avere una comprovata esperienza nella formazione e una qualificazione adeguata al decoro dell'Ordine.

Ogni evento deve ottenere il preventivo accreditamento del CNOG e soddisfare le seguenti condizioni minime:

- avere ad oggetto una o più materie indicate nell'elenco delle discipline previste nell'art. 10 del presente regolamento;
 - avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
- prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico);

Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione; nel computo non rientra l'eventuale reiterazione dello stesso evento. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.

Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere i seguenti obblighi:

- comunicare all'Ordine il nominativo ed i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
- consentire agli incaricati dell'Ordine di rilevare le presenze degli iscritti nella sede dove viene svolto l'evento e di distribuire e ritirare eventuali questionari di gradimento nella sede dove viene svolto l'evento stesso.

Gli enti formatori autorizzati per la FPC verranno inseriti in un apposito elenco riportato nel sito internet dell'Ordine nazionale.

I calendari degli eventi accreditati organizzati da soggetti terzi verranno pubblicati sui siti internet del CNOG e dei relativi Consigli regionali.

Art. 9. Requisiti dei soggetti terzi formatori

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio.

Per ottenerla i soggetti terzi devono presentare domanda al Consiglio nazionale e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciato da organismi di diritto pubblico;
- b) certificazione comprovante l'esperienza nella formazione di almeno 3 anni;
 - c) curriculum documentato e aggiornato dei formatori;

- d) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone diversamente abili, adeguati servizi di segreteria e di comunicazione telematica;
 - e) strumentazione adeguata.

I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Art. 10. Contenuti e materie dei programmi formativi

Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all'attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti all'informazione, alla cultura, alla comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei media, alle materie giuridiche ed economiche, alle problematiche sociali e ambientali, alla storia del giornalismo, all'ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive.

È facoltà del Consiglio nazionale riconoscere ad argomenti di stringente attualità, anche se specificamente non rientranti nelle discipline di cui sopra, la natura di evento formativo, attribuendo i relativi crediti.

Le attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia.

Art. 11.

Esame e approvazione delle offerte formative

Il CNOG esamina le offerte formative tenendo conto dell'art. 20, comma b, della L. 69/1963 e può negare, con motivato parere, l'approvazione delle stesse, ovvero indicare le integrazioni necessarie all'accoglimento della richiesta.

Per la valutazione delle offerte formative il CNOG si avvale, a fini istruttori, del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 12.

Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento

I programmi inviati al Consiglio nazionale devono indicare:

- a) La tipologia dell'evento;
- b) Gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) La qualifica e il curriculum dei relatori;
- d) La durata effettiva espressa in ore;
- e) La proposta sul numero di crediti da attribuire, sulla base della griglia predisposta dal CNOG;
 - f) Le date previste di svolgimento;
 - g) Il luogo di svolgimento;
 - h) Il numero di partecipanti consentito;
 - i) Gli eventuali costi della quota di partecipazione;
 - j) Gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento.

Nei primi 10 giorni dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre il CTS esegue l'attività istruttoria sulle proposte e pianifica l'attività trimestrale e semestrale da sottoporre all'approvazione del CNOG.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta a mezzo PEC all'Ordine regionale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i relativi crediti formativi.

Per particolari motivi, il Consiglio nazionale potrà riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all'approvazione del programma dell'offerta formativa, purché l'Ordine regionale abbia inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento dell'attività formativa.



Gli Ordini regionali approntano, su base trimestrale o semestrale, l'offerta formativa destinata agli iscritti, avvalendosi anche delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG, delle Università, delle aziende, delle istituzioni pubbliche e private e di altri soggetti formatori autorizzati dal CNOG.

Gli Ordini regionali inviano al CTS del Consiglio nazionale, via fax o a mezzo Pec al numero o indirizzo e-mail indicato sul sito dell'Odg nella sezione dedicata alla FPC, le proposte di eventi formativi, ricevute anche da soggetti terzi autorizzati, nei seguenti termini: entro il 30 novembre i programmi relativi al trimestre gennaio-marzo e al semestre gennaio-giugno; entro il 28 febbraio relativi al trimestre aprile-giugno; entro il 31 maggio relativi al trimestre luglio-settembre e al semestre luglio-dicembre; entro il 31 agosto relativi al trimestre ottobre-dicembre.

Art. 13. Criteri di valutazione degli eventi formativi

L'accreditamento di un evento formativo da parte del CNOG avviene valutando i dati forniti nella richiesta attraverso i seguenti parametri:

- 1) il programma;
- 2) il curriculum dei relatori/autori;
- 3) la coerenza dell'evento con le discipline oggetto della formazione:
 - 4) il materiale didattico ad hoc da distribuire ai partecipanti;
 - 5) il numero di partecipanti;
 - 6) la durata dell'evento formativo.

La valutazione dei singoli eventi formativi potrà essere effettuata anche tramite questionari di gradimento predisposti dal CTS.

Art. 14. Attribuzione dei crediti

Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei POF. Al fine dell'attribuzione dei crediti della FPC andranno osservati i criteri indicati nella tabella allegata.

Art. 15. Convenzioni per la FPC ed il riconoscimento di crediti

Il CNOG può sottoscrivere convenzioni per il reciproco riconoscimento di crediti formativi con le Università.

Art. 16. Sostegno alle attività formative

Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio Nazionale i sostegni economici da attribuire alle attività formative.

Art. 17.

Modalità di rilevazione delle presenze agli eventi formativi

I giornalisti interessati a partecipare ad un evento formativo devono iscriversi secondo la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicato alla FPC.

La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita.

È cura dell'ente che organizza l'evento rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti le attestazioni di frequenza con il numero dei crediti attribuiti.

Art. 18.

Procedure e modalità per la formazione a distanza

I giornalisti possono in parte assolvere l'obbligo della FPC anche frequentando corsi a distanza.

I soggetti che si candidano a offrire la formazione a distanza devono preliminarmente ottenere la prevista autorizzazione per i formatori. In particolare devono documentare la possibilità di controllo da parte dell'Ordine sia sulle attività formative sia sull'effettiva partecipazione del giornalista a tale attività.

Il software prescelto deve inoltre garantire la possibilità di documentare in maniera certa ogni fase dell'aggiornamento professionale cui si sottopone il giornalista. Tale documentazione deve essere trasmessa, anche in forma solo riepilogativa, sia all'Ordine regionale sia all'Ordine nazionale.

Art.19. Vigilanza eventi e revoca autorizzazioni

Qualora il soggetto terzo formatore non adempia agli obblighi di cui all'art. 8 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al successivo art. 9, il CNOG potrà sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione.

Entro un tempo massimo di 30 giorni, il soggetto formatore potrà presentare opposizione alle contestazioni mosse. Se saranno ritenute insufficienti, il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante - revocherà l'autorizzazione concessa.

Art. 20. Inosservanza dell'obbligo formativo

Al giornalista che non abbia assolto l'obbligo, l'Ordine regionale notifica l'inadempienza formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo.

Qualora persista l'inosservanza, il Consiglio regionale dell'Ordine n dà segnalazione al Collegio territoriale di disciplina.

Art. 21. Incompatibilità

Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, si stabilisce l'incompatibilità tra il ruolo di componente del CTS del CNOG e la presenza a qualsiasi titolo negli enti autorizzati, fatta eccezione per la docenza gratuita; il divieto di insegnamento a titolo oneroso è esteso a tutti i componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali.

Art. 22. Esenzioni

L'iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità o congedo parentale;
- b) servizio militare e civile; malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia e altri fattori che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Art. 23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.



ALLEGATO - Conseguimento dei CFP

Tipologia FPC	Crediti CFP
Frequenza di corsi organizzati o accreditati dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 8 crediti per evento più 2 crediti per eventi increnti la deontologia
Frequenza corsi di formazione aziendale accreditati dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 7 crediti per evento per un massimo di 20 nel triennio
Frequenza, anche all'estero, corsi di perfezionamento o Master accreditati dal CNOG presso Università, istituzioni o enti legalmente riconosciuti	10 crediti per corsi di oltre 50 ore come da attestato di frequenza; 8 crediti per corsi compresi tra 30 e 50 ore; 6 crediti per corsi compresi tra 15 e 30 ore; più 2 crediti per corsi tenuti in lingua straniera per un massimo di 30 crediti nel triennio
Frequenza di corsi di formazione a distanza (e-learning) organizzati o accredita i dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 8 per evento per un massimo di 30 crediti nel triennio
Frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle tecnologie nultimediali di almeno 15 ore accreditati dal CNOG	5 crediti previa presentazione di attestato di frequenza
Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, workshop, anche in videoconferenza accreditati dal CNOG	1 credito l'ora fino a un massimo di 4 crediti per evento più 2 crediti se inerenti la deontologia professionale per un massimo di 20 crediti nel triennio
Direzione scientifica di corsi o eventi, relatore o moderatore in convegni accreditati dal CNOG	4 crediti ad evento per un massimo di 10 crediti nel triennio
Corsi di perfezionamento linguistico di almeno 30 ore accreditati dal CNOG	5 crediti previa presentazione di attestato di frequenza per un massimo di 10 crediti nel triennio
Pubblicazione di libri e saggi a carattere tecnico-professionale e inerenti la professione giornalistica	4 crediti per pubblicazione di parti o capitoli 7 crediti per pubblicazione di ciascun libro per un massimo di 10 crediti nel triennio
Insegnamento in materie inerenti la professione giornalistica in corsi o Master di livello accademico aventi durata di almeno 50 ore	10 crediti Più 5 crediti per materie inerenti la deontologia per un massimo di 20 crediti nel triennio
Insegnamento occasionale in corsi o Master accreditati dal CNOG	2 crediti per moduli fino a 8 ore 5 crediti per moduli di almeno 15 ore Più 2 crediti per materie inerenti la deontologia per un massimo di 10 crediti nel triennio